

REGOLAMENTO DI PROCEDURA
dell'Organismo di mediazione Conciliant s.a.s., ai sensi del D.Lgs 04.03.2010, n.28 e del
D.M.18.10.2010 n. 180 così
come modificato dal D.L. 21.06.13 n. 69 convertito in L. 09.08.13 n. 98. e al decreto
interministeriale 04/08/2014 n. 139 pubblicato sulla G.U. n. 221 del 23/09/2014 che ha
modificato il D.I. 180/2010 e s.m.i.)

INDICE

1. CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
2. AVVIO DELLA MEDIAZIONE
3. REGISTRAZIONE DELLA DOMANDA E DESIGNAZIONE MEDIATORE
4. CONVOCAZIONE DELLE PARTI E ADESIONE DELLE CONTROPARTI
5. LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
6. DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E DI IMPARZIALITA' DEL MEDIATORE, OBBLIGHI DI RISERVATEZZA, CAUSE DI INCOMPATIBILITA' NELLO SVOLGIMENTO DELL' INCARICO DI MEDIATORE
7. PROCEDURA
8. CONCILIAZIONE
9. MANCATA CONCILIAZIONE
10. DURATA DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE E RILASCIO SCHEDA DI VALUTAZIONE
11. CONSERVAZIONE DEGLI ATTI
12. PRESCRIZIONE E DECADENZA DELLA DOMANDA DI MEDIAZIONE
13. INDENNITA' DI MEDIAZIONE
14. CREDITO D'IMPOSTA
15. RESPONSABILITA' DELLE PARTI
16. CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

1 - CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento si applica alle procedure di mediazione gestite da Conciliant s.a.s. (di seguito l'Organismo).

Rientrano nelle procedure di mediazione ai sensi del D.M. n. 180/2010 le controversie che le parti intendono risolvere bonariamente in forza di una disposizione di legge, dell'obbligo di un Giudice, di una clausola contrattuale ovvero di propria iniziativa.

Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n° 28, prevede l'obbligo di tentare la mediazione, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria (Giudice di Pace o Tribunale), qualora sorga una controversia nelle seguenti materie:

- condominio
- diritti reali
- divisione
- successioni ereditarie
- patti di famiglia
- locazione
- comodato
- affitto di aziende
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria
- diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
- contratti assicurativi
- contratti bancari e finanziari.

In tutte le altre materie, la mediazione è facoltativa.

2 - AVVIO DELLA MEDIAZIONE

Per avviare un procedimento di mediazione la parte può depositare la domanda presso la sede dell'Organismo o trasmetterla all'indirizzo PEC **conciliant@pec.it**

La domanda di mediazione deve contenere:

- a) nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, eventuale domicilio eletto, numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica, se disponibile posta elettronica certificata della parte che avvia la procedura;
- b) nominativo, indirizzo e recapiti dell'avvocato che assiste la parte;
- c) nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, eventuale domicilio eletto, numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica, se disponibile posta elettronica certificata, della parte o delle altre parti invitate in mediazione;
- d) la materia della controversia;
- e) l'oggetto del contendere nonché un'esposizione sintetica dei fatti;
- f) l'indicazione del valore della lite;
- g) ogni documento ritenuto utile da allegare;
- h) l'eventuale indicazione del mediatore scelto di comune accordo dalle parti dall'elenco allegato (allegato A).

3 - REGISTRAZIONE DELLA DOMANDA E DESIGNAZIONE MEDIATORE

Le domande di mediazione sono esenti da imposta di bollo, tassa e diritti di qualsiasi natura. Sono numerate progressivamente e registrate in apposito elenco in ordine cronologico di presentazione, a cura della segreteria dell'Organismo, che annoterà il nome della parte richiedente, il giorno e l'ora del deposito o del ricevimento.

In seguito alla domanda, il Responsabile dell' Organismo designa un mediatore.

I criteri inderogabili per l'assegnazione delle mediazioni sono i seguenti: specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta e rotazione degli incarichi.

Le parti possono richiedere al Responsabile dell'organismo, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore nominato.

La sostituzione del mediatore, che per qualunque motivo fosse impossibilitato a svolgere la sua funzione, deve avvenire a cura del Responsabile dell'Organismo, che ne darà comunicazione alle parti, nel tempo più breve possibile.

4 - CONVOCAZIONE DELLE PARTI E ADESIONE DELLE CONTROPARTI

Il Responsabile dell'Organismo convoca tutte le parti, davanti al mediatore designato, e fissa il primo incontro, da tenersi entro trenta giorni dalla data di deposito o trasmissione della domanda, presso la sede dell'Organismo di Mediazione o presso una delle unità locali del medesimo; la domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.

Nella convocazione l'Organismo di mediazione quantifica, in base al valore della domanda ed alle tariffe allegate al presente regolamento, il corrispettivo per la mediazione dovuto da ciascuna delle parti.

La controparte potrà aderire espressamente alla procedura di mediazione, facendo pervenire all'Organismo la dichiarazione di adesione, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'incontro.

Nell'aderire al procedimento, la parte indicherà i dati elencati al punto 2).

L'incontro del mediatore con la parte istante si terrà anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione ed il mediatore rilascerà, ai sensi dell'art. 11, 4° comma D.Lgs. n. 28/2010, il verbale di mancato accordo per mancata partecipazione della parte chiamata.

In caso di mancata partecipazione di tutte le parti all'incontro, il mediatore nominato attesterà l'improcedibilità della mediazione.

5 - LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento di mediazione si svolgerà presso la sede dell'Organismo in Torino, via Principi d'Acaja 59, o presso una delle unità locali del medesimo, in funzione della competenza territoriale (allegato C);

Su accordo delle parti, del mediatore e del Responsabile dell'Organismo, la sede del procedimento di mediazione potrà anche essere diversa.

L'Organismo ha facoltà di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi (in virtù di specifici accordi), ai sensi dell'art. 7, 2° comma, del d.m. del Ministero di giustizia del 18 ottobre 2010, n. 180.

6 – DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E DI IMPARZIALITA' DEL MEDIATORE OBBLIGHI DI RISERVATEZZA CAUSE DI INCOMPATIBILITA' NELLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI MEDIATORE

Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso degli incontri e al momento della designazione, deve sottoscrivere una dichiarazione in cui attesti la sua assoluta indipendenza ed imparzialità rispetto alle parti ed in cui si impegni a mantenere riservate le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite durante la mediazione.

La riservatezza riguarda anche il mediatore in tirocinio previsto dall'art. 2 del D.L. n. 145/2011.

Qualora il mediatore dichiari di non poter accettare l'incarico, il Responsabile dell'Organismo procederà ad individuarne un altro, seguendo la procedura di cui al precedente articolo 3).

Il mediatore non potrà comunque svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di difensore o di arbitro.

Ferma restando la dichiarazione di indipendenza, imparzialità e neutralità del mediatore, risulterà incompatibile, in ogni modo, con l'assunzione dell'incarico, il mediatore che versi in una delle condizioni previste dall'art. 51 numeri 1, 2, 3, 4, 5 c. p. c..

7 – PROCEDURA

Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente.

Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.

Nella mediazione obbligatoria o delegata dal giudice art. 5 comma 1 bis e comma 2 del D.Lgs. 28/2010 le parti devono partecipare al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, avvalendosi dell'assistenza dell'avvocato.

Per le mediazioni c.d. facoltative le parti possono partecipare alla mediazione senza l'assistenza del legale, avendo tuttavia la facoltà, in ogni fase della mediazione, di ricorrere all'assistenza di un avvocato. Nulla vieta che le parti vengano assistite dal legale solo nella fase finale della mediazione affinché possano eventualmente intervenire per assistere le parti nella fase conclusiva dell'accordo di mediazione anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del D.Lgs 28/2010.

Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, invitando poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di aprire la procedura di mediazione e, in caso positivo, procede con lo svolgimento.

Svolti gli adempimenti di cui sopra la procedura di mediazione potrà, ove ne emerga la necessità, articolarsi di ulteriori incontri stabiliti di volta in volta e, comunque, tali da rispettare la durata massima di tre mesi dal deposito della domanda.

Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'Organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.

Qualora le parti vi acconsentano, il mediatore può avvalersi di esperti.

La mediazione è condotta senza alcuna formalità procedurale, nel rispetto dell'ordinamento e del regolamento. Il mediatore potrà sentire le parti congiuntamente o, se lo ritenga opportuno, separatamente. Le informazioni

acquisite negli incontri riservati potranno essere comunicate all'altra parte, ai fini della conciliazione, solo su espresso consenso delle parti interessate.

Solo su richiesta congiunta delle parti il mediatore potrà formulare la proposta conciliativa.

8 – CONCILIAZIONE

Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale, sottoscritto dalle parti, dal mediatore e, se presenti, dagli avvocati, al quale è allegato testo dell'accordo medesimo.

La conciliazione può avvenire anche in conseguenza della adesione di tutte le Parti alla proposta del mediatore. Anche in tal caso, si forma processo verbale - sottoscritto dalle parti e dal mediatore.

Ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. n. 28/10 ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale e / o dell'accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. La trascrizione di ogni atto è demandata alle parti. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

Il verbale è depositato presso la segreteria dell'Organismo e di esso è rilasciata copia conforme alle parti che la richiedano. Ai sensi dell'art 17 del D.Lgs 4 marzo 2010, n. 28, il verbale di conciliazione è esente da imposta di registro, nei limiti dallo stesso previsti.

9 – MANCATA CONCILIAZIONE

Quando non si raggiunge un accordo, il Mediatore redige un verbale con il quale dà atto della mancata conciliazione.

Ove non concilino, le Parti concordemente possono domandare al mediatore di formulare una proposta conciliativa. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, il mediatore redige processo verbale in cui dà atto della proposta di mediazione dallo stesso sottoposta alle Parti.

Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze che la mancata accettazione della proposta potrebbe avere sulle spese processuali, qualora la sentenza che definirà il giudizio corrispondesse interamente o parzialmente al contenuto della proposta stessa.

La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

In caso di accettazione della proposta, verrà redatto verbale depositato presso la segreteria dell'Organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che la richiedano.

10 – DURATA DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE E RILASCIO SCHEDA DI VALUTAZIONE

La procedura di mediazione deve concludersi entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

Al termine della procedura, le parti dovranno compilare apposita scheda di valutazione del servizio, affinché l'Organismo possa trasmetterla al Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 180 del 18 ottobre 2010 (allegato D).

11 – CONSERVAZIONE DEGLI ATTI

L'Organismo di Mediazione conserverà copia degli atti relativi ai procedimenti di mediazione trattati per almeno un triennio dalla loro conclusione.

12 – PRESCRIZIONE E DECADENZA DELLA DOMANDA DI MEDIAZIONE

Dal momento della comunicazione all'altra parte - con mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuta ricezione,- l'istanza di mediazione produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale.

Dal momento della comunicazione all'altra parte dell'istanza di mediazione, quest'ultima impedisce altresì la decadenza, per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di mancata conciliazione presso la segreteria dell'Organismo.

13 - INDENNITA' DI MEDIAZIONE

L'indennità di mediazione comprende le spese amministrative di avvio della procedura ed il corrispettivo per la mediazione; al relativo pagamento sono tenute in solido tutte le parti che hanno aderito al procedimento.

Entrambe sono indicate nella tariffa allegata (allegato B).

Per le spese di avvio è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00, oltre i.v.a., per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00, oltre i.v.a., per quelle di valore superiore, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata in mediazione al momento della sua adesione alla procedura; tuttavia se al primo incontro non si raggiungesse l'accordo per iniziare la procedura di mediazione, saranno dovute le sole spese di avvio.

Le spese documentate di convocazione della controparte sono a carico della parte istante.

Qualora il valore della controversia risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia divergenza tra le parti sulla stima, sarà l'Organismo a decidere il valore di riferimento ai fini della tariffa sino al limite di € 250.000,00 e lo comunicherà alle parti (conformemente all'art. 16 comma 8 D.M. n. 180/10). In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore della controversia risulta diverso, l'indennità è dovuta secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Il corrispettivo per la mediazione deve essere versato da ognuna delle parti all'Organismo salva l'ipotesi di cui al comma 5 ter art. 17 D.Lgs n. 180/10 per cui, se all'esito del primo incontro le parti non concordano nel proseguire la mediazione, nessun compenso è dovuto per l'Organismo.

Il corrispettivo per la mediazione deve essere versato da ognuna delle parti al primo incontro della procedura di mediazione, successivo all'incontro programmatico, in misura non inferiore alla metà. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'art. 5 comma 1 bis e comma 2 del D.Lgs, l'Organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale conclusivo della procedura.

Ai sensi dell'art 16, comma 4, lett. e, del DM 180/2010 come modificato dal DM 4/8/2014 n.139, l'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione dell'art. 16, comma 4, lettera c) , quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento.

In caso di conciliazione, il corrispettivo indicato nella convocazione deve essere aumentato sino al 25% (ai sensi dell'art. 16 del D.M. n. 180 del 18 ottobre 2010).

L'Organismo si riserva la facoltà di aumentare sino al 20% il corrispettivo dovuto per la mediazione, nei casi di particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare ad eccezione delle materie di cui all'art. 5 D.Lgs n. 28/10 (ai sensi dell'art. 16 del D.M. n. 180 del 18 ottobre 2010).

Il corrispettivo per la mediazione non varia qualora il mediatore si avvalga di altri mediatori ed è relativo all'intero procedimento, indipendentemente dal numero degli incontri ed alla loro durata.

Se le parti chiedono al mediatore la formulazione della proposta conciliativa), il corrispettivo indicato nella convocazione è aumentato del 20% (ai sensi dell'art. 16 del D.M. n.180 del 18 ottobre 2010) ad eccezione delle materie di cui all'art. 5 D.Lgs n. 28/10.

I versamenti devono essere eseguiti sul conto corrente bancario intestato a Conciliant s.a.s. oppure presso la segreteria di Conciliant s.a.s..

Qualora il mediatore si sia avvalso di esperti, questi ultimi saranno retribuiti dalle parti, in via solidale, in base alle tariffe minime indicate nel decreto del ministero della giustizia 30 maggio 2002 (od eventuali successivi aggiornamenti), adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale".

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 28/10, all'Organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.

A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'Organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

14 - CREDITO D'IMPOSTA

I soggetti che corrispondono indennità a soggetti abilitati a svolgere la mediazione civile e commerciale presso gli Organismi, hanno diritto, in caso di successo, a un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro 500,00, ridotto della metà in caso di insuccesso della mediazione (art. 20 D. Lgs 28/2010).

15 – RESPONSABILITA' DELLE PARTI

E' di esclusiva competenza delle parti:

- la corretta indicazione del nominativo del difensore incaricato;
- l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle Parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'Organismo; le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;
- l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le Parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
- l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- la determinazione del valore della controversia;
- la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
- le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che non venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.

16 - CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'organismo scelto dalle parti, entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.

Allegati:

- A) elenco mediatori;
- B) tariffe;
- C) sedi Organismo
- D) scheda di valutazione;
- E) codice europeo di condotta dei mediatori

Torino, 27 novembre 2017